

Identificativo di procedura:	127734388	Data apertura:	07/08/20 15.21.14 CEST
Nome della procedura:	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEI COMUNI IN FORMA AGGREGATA DI MONTANO LUCINO, BINAGO, COLVERDE, LURATE CACCIVIO, OLTRONA SAN MAMETTE E SAN FERMO DELLA BATTAGLIA.	Termine ultimo per la presentazione delle offerte:	15/02/21 12.00.00

FAQ. N. 2- QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE FINO AL 30.12.2020

QUESITO N. 16

siamo con la presente a richiedere il seguente chiarimento:

All’art. 31 CAUZIONI dello Schema di Contratto si riporta che: “la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo contrattuale complessivo, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice”.

Atteso che trattasi di un’operazione di Project Financing, si chiede di confermare che per “importo contrattuale complessivo” si debba intendere “importo dei lavori” ed inoltre che tale cauzione sarà mantenuta fino a 12 mesi dalla data di collaudo degli stessi

RISPOSTA 16

La garanzia definitiva, così come previsto dall’art. 103, comma 1, del Codice, dall’art. 31 dello Schema di Contratto e dall’art. 20 del Disciplinare di gara, verrà calcolata sull’importo contrattuale della concessione. La durata e lo svincolo della garanzia sono disciplinate dall’art. 103, commi 1 e 5, del Codice

QUESITO 17

1) All’articolo 29 - ANALISI DELLE COMPONENTI, AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI A CANONE, CONDIVISIONE DEL RISPARMIO, a pagina 37 e seguenti del capitolato speciale, viene indicato che per l’aggiornamento del canone del servizio di cui all’art. 26, convenzionalmente si stabilisce che lo stesso sarà calcolato solo con riferimento alle componenti 1 (quota manutenzione) e 2 (quota energia).

Si chiede quindi di confermare che:

- il Concessionario è tenuto ad indicare le componenti 1 e 2 in sede di offerta;
- il Concessionario ha la facoltà di indicare valori differenti di tali componenti per i 6 comuni in modo tale da garantire la conformità delle attività offerte per i singoli comuni.

Nel caso in cui fosse confermato quanto chiesto precedentemente, si chiede di indicare in quale documento inserire le componenti 1 e 2 dato che la bozza di convenzione deve essere inserita nella busta tecnica e per tale ragione non può contenere valori economici.

RISPOSTA 1: Il concorrente non è tenuto ad indicare alcuna ripartizione percentuale. Le percentuali forfettarie dell’art. 29 del Capitolato, con le quali verrà aggiornato il canone, determinate sulla base dei valori riportati nella Relazione Economica Riepilogativa, sono: quota manutenzione = 11%, quota energia elettrica = 25%, quota investimento = 64%.

2) All’articolo 29 - ANALISI DELLE COMPONENTI, AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI A CANONE, CONDIVISIONE DEL RISPARMIO, a pagina 37 e seguenti del capitolato speciale, viene specificato che “le quote 1 e 2 saranno aggiornate in positivo o in negativo allo scadere del 12 (dodicesimo) mese dalla data del verbale di consegna degli impianti al Concessionario così come risultante dal verbale di consegna degli impianti e successivamente con

scadenza annuale alla stessa data.

In particolare, per la parte del canone legata alla fornitura di energia l'aggiornamento dipende all'indice I determinato secondo la seguente formula:

$$I = (\text{PUNm} + \text{ONERIm} + \text{DISPACCIAMENTOm} + \text{TRASPORTOm} + \text{IMPOSTEm}) / (\text{PUNm-1} + \text{ONERIm-1} + \text{DISPACCIAMENTOm-1} + \text{TRASPORTOm-1} + \text{IMPOSTEm-1}).$$

Si chiede di confermare che, nel primo aggiornamento dopo la stipula del contratto di concessione, il periodo m-1 è da intendersi come i 12 mesi precedenti il verbale di consegna degli impianti.

RISPOSTA 2) Si conferma.

3) Nelle relazioni economiche dei 6 comuni viene specificato che "i valori degli oneri in capo al Concessionario relativi agli atti di gara, alla validazione del progetto esecutivo e al collaudo sono rappresentati nel disciplinare di gara ed esclusi dal quadro economico."

Non essendo indicate nel disciplinare e nel caso in cui non si trattasse di un refuso contenuto nelle relazioni economiche, si chiede di indicare tali importi che dovranno essere considerati da tutti i concorrenti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

RISPOSTA 3: Tali oneri sono indicati nel Modello "Istanza partecipazione e Dichiarazioni integrative", punto 18.

QUESITO 18

in considerazione di quanto previsto al paragrafo 12.1.2 del disciplinare di gara che prevede che il capitolo "Censimento e stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica" del Progetto Definitivo debba includere "un paragrafo descrittivo dello stato di fatto degli impianti e sulla loro consistenza, che dia notizia dei sopralluoghi effettuati e delle notizie acquisite presso l'Amministrazione Comunale richiedente al fine di definire con precisione le opere successivamente previste", con la presente per richiedere la disponibilità delle singole Amministrazioni ad accompagnare i delegati dei concorrenti durante i sopralluoghi, o in alternativa, si richiede di poter fissare un appuntamento con le singole Amministrazioni così da poter reperire le informazioni utili alla redazione del suddetto elaborato.

RISPOSTA: Considerata l'emergenza sanitaria tuttora in corso, non avendo previsto l'obbligo di assistenza tecnica alla presa visione dei luoghi, è necessario, per eventuali richieste di disponibilità all'effettuazione del sopralluogo contattare direttamente il Comune di Montano Lucino - ing. Giovanna Mazzeo, RUP del procedimento.

QUESITO 19

Nel disciplinare di gara, al punto 5 del capitolo 3 (Riquilificazione energetica) del Progetto Definitivo (§ 12.1.1), si richiede testualmente: Definizione dei fabbisogni e delle prestazioni illuminotecniche minime conformi a quanto previsto dal cap. 3.3.4 del DM 28/03/2018.

Si rileva tuttavia che il cap. 3.3.4 del DM 28/03/2018 non affronta il tema dei fabbisogni illuminotecnici e delle prestazioni energetiche in senso tecnico, ma definisce quanto segue:

L'Amministrazione deve fare un'attenta analisi delle proprie esigenze e valutare l'effettiva consistenza del proprio fabbisogno in base allo stato degli impianti e alle reali necessità in termini di sicurezza per i cittadini, qualità della visione e confort visivo. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, questa attività può essere affidata a soggetti esterni, individuati con le procedure previste D.lgs n. 50/2016. In particolare l'Amministrazione deve valutare attentamente l'effettiva esigenza di realizzare nuovi impianti di illuminazione, tenendo conto, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, che in talune situazioni la sicurezza della circolazione può essere migliorata realizzando opere complementari o alternative all'illuminazione quali: segnaletica, rallentatori, dissuasori, ecc. oppure attraverso una regolamentazione del traffico e il controllo dei limiti di velocità.

L'Amministrazione deve anche valutare l'opportunità di mantenere in funzione, riqualificandoli, impianti esistenti, alla luce di una corretta definizione del relativo compito visivo. La decisione se adeguare l'impianto di illuminazione pubblica o sostituirlo va presa caso per caso valutando le condizioni dell'impianto, i risparmi energetici conseguibili con i diversi interventi e l'impatto ambientale delle diverse alternative lungo l'intero ciclo di vita dell'impianto.

L'Amministrazione deve anche valutare se, nei casi in cui sia previsto dalle norme vigenti, sia opportuno realizzare/riqualificare un impianto nell'ambito del servizio di illuminazione pubblica. In ogni caso l'Amministrazione deve valutare quali siano le tecnologie che, a parità di prestazioni, consentono di ottenere costi di gestione e manutenzione inferiori nel medio/lungo periodo, fermo restando le indicazioni del citato D.M. 27 settembre 2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione

pubblica”.

A questo scopo, per le valutazioni riguardanti la scelta delle soluzioni da adottare, va utilizzata l'analisi TCO (Total Cost Ownership)⁹ o, se disponibile una metodologia, l'analisi del costo del ciclo di vita prevista dall'art. 96 del D. Lgs. n.50/2016 che considera le principali voci di costo riguardanti un prodotto (costo di acquisto, costo di installazione e dismissione, costo di manutenzione ordinaria, costo di manutenzione straordinaria e costi relativi al consumo di energia elettrica¹⁰). [...]

In questo senso la scrivente, dovendo fare riferimento al cap. 3.3.4, non è in grado di concludere precisamente quali contenuti inserire nel par. 5 del capitolo 3 del progetto definitivo. Si chiede cortesemente di chiarire questo aspetto.

RISPOSTA: La Scheda 10 - Progetto Definitivo del DM 28/03/2018 prevede che “devono obbligatoriamente fare parte del progetto definitivo ... la definizione dei fabbisogni e delle prestazioni illuminotecniche minime (vedi cap. 3.3.4) ...”. Pertanto si rinvia a quanto previsto dal DM 28/03/2018

QUESITO 20

1) All'articolo 29 - ANALISI DELLE COMPONENTI, AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI A CANONE, CONDIVISIONE DEL RISPARMIO, a pagina 37 e seguenti del capitolato speciale, viene indicato che per l'aggiornamento del canone del servizio di cui all'art. 26, convenzionalmente si stabilisce che lo stesso sarà calcolato solo con riferimento alle componenti 1 (quota manutenzione) e 2 (quota energia).

Si chiede quindi di confermare che:

- il Concessionario è tenuto ad indicare le componenti 1 e 2 in sede di offerta;
- il Concessionario ha la facoltà di indicare valori differenti di tali componenti per i 6 comuni in modo tale da garantire la conformità delle attività offerte per i singoli comuni.

Nel caso in cui fosse confermato quanto chiesto precedentemente, si chiede di indicare in quale documento inserire le componenti 1 e 2 dato che la bozza di convenzione deve essere inserita nella busta tecnica e per tale ragione non può contenere valori economici.

RISPOSTA: Il concorrente non è tenuto ad indicare alcuna ripartizione percentuale. Le percentuali forfettarie dell'art. 29 del Capitolato, con le quali verrà aggiornato il canone, determinate sulla base dei valori riportati nella Relazione Economica Riepilogativa, sono: quota manutenzione = 11%, quota energia elettrica = 25%, quota investimento = 64%.

2) All'articolo 29 - ANALISI DELLE COMPONENTI, AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI A CANONE, CONDIVISIONE DEL RISPARMIO, a pagina 37 e seguenti del capitolato speciale, viene specificato che “le quote 1 e 2 saranno aggiornate in positivo o in negativo allo scadere del 12 (dodicesimo) mese dalla data del verbale di consegna degli impianti al Concessionario così come risultante dal verbale di consegna degli impianti e successivamente con scadenza annuale alla stessa data.

In particolare, per la parte del canone legata alla fornitura di energia l'aggiornamento dipende all'indice I determinato secondo la seguente formula:

$$I = (\text{PUNm} + \text{ONERIm} + \text{DISPACCIAMENTOm} + \text{TRASPORTOm} + \text{IMPOSTEm}) / (\text{PUNm-1} + \text{ONERIm-1} + \text{DISPACCIAMENTOm-1} + \text{TRASPORTOm-1} + \text{IMPOSTEm-1}).$$

Si chiede di confermare che, nel primo aggiornamento dopo la stipula del contratto di concessione, il periodo m-1 è da intendersi come i 12 mesi precedenti il verbale di consegna degli impianti.

RISPOSTA 2) Si conferma.

3) Nelle relazioni economiche dei 6 comuni viene specificato che “i valori degli oneri in capo al Concessionario relativi agli atti di gara, alla validazione del progetto esecutivo e al collaudo sono rappresentati nel disciplinare di gara ed esclusi dal quadro economico.”

Non essendo indicate nel disciplinare e nel caso in cui non si trattasse di un refuso contenuto nelle relazioni economiche, si chiede di indicare tali importi che dovranno essere considerati da tutti i concorrenti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

RISPOSTA 3: Tali oneri sono indicati nel Modello “Istanza partecipazione e Dichiarazioni integrative”, punto 18.

QUESITO 21

1) Atteso che da Disciplinare di gara a pag.35 si indica che “ogni relazione dovrà: non contenere alcun riferimento a valori che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico;” si chiede

conferma del fatto che si possa inserire, e in caso affermativo si chiede di indicare in quale documento del Progetto Definitivo, il valore in percentuale del Risparmio Energetico offerto.

RISPOSTA 1

Nel Capitolo 3 (Riqualificazione energetica) del Progetto Definitivo va inserita una relazione di calcolo del risparmio energetico ottenibile, mentre la percentuale di condivisione dei maggiori risparmi energetici conseguiti, offerta dal concorrente, va indicata nell'Offerta Economica.

2_ con riferimento al Capitolato Speciale a base di gara a pag.37 Art.30 Obiettivo 2-garanzia del risparmio energetico dichiarato, si chiede di confermare che il risparmio energetico da dichiarare sia quello del Progetto esecutivo che sarà predisposto successivamente alla stipula del Contratto.

RISPOSTA 2

Nell'Obiettivo 2 dell'art. 30 del Capitolato Speciale viene disciplinato un meccanismo di riduzione automatica del canone nel caso in cui, a partire dal secondo anno di gestione, non fosse raggiunto l'obiettivo di risparmio energetico dichiarato nel progetto esecutivo predisposto dal Concessionario.

Quesito 3_Premesso che la norma UNI 11248:2016 definisce agli art. 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 che:

1. La classificazione stradale è onere del committente; 2. La classificazione illuminotecnica di ingresso, l'analisi dei rischi e la classificazione illuminotecnica di progetto sono parte obbligatoria e integrante del progetto illuminotecnico; 3. La classificazione illuminotecnica di ingresso, l'analisi dei rischi e la classificazione illuminotecnica di progetto è onere del progettista; Preso atto inoltre che nella documentazione allegata al progetto di fattibilità posto a base di gara, nell'allegato C si rileva che sia stata individuata per ogni punto luce una classe illuminotecnica di progetto, come reso evidente nella seguente stralcio, si chiede conferma che le classi illuminotecniche di progetto siano valide solo ed esclusivamente per il progetto di fattibilità e che non costituiscano in alcun modo vincolo per lo sviluppo del progetto definitivo richiesto in offerta tecnica. Avendo inoltre appurato che i 6 comuni non abbiano adottato strumenti di pianificazione comunale quali PRIC, PCIL o PUT (ad eccezione del comune di Binago, di cui si trova il riferimento di un PRIC approvato il 20/12/2006, che però non risulta reperibile), si chiede conferma che i concorrenti possano elaborare la classificazione illuminotecnica d'ingresso, l'analisi dei rischi e la conseguente classificazione illuminotecnica di ingresso basandosi sulle disposizioni per la classificazione stradale previste dal Nuovo Codice della Strada secondo D.lgs 285/1992 e s.m.i. In alternativa, si chiede di indicare il riferimento normativo da cui attingere queste informazioni.

Riferimenti UNI 11248:2016 - Art. 7.1 - Art. 7.2 - Art. 8.1 - Art. 8.2 Art. 8.4 (...)

RISPOSTA 3

La categoria illuminotecnica di progetto presente negli elaborati di gara è sviluppata dal progettista in fase di redazione del progetto di fattibilità come base minima cui il concorrente deve attenersi per la redazione del progetto definitivo. Il concorrente è tenuto alla verifica puntuale dei valori di progetto in base ad un'attenta analisi dei rischi, i quali non possono comunque ridurre né le categorie evidenziate nello studio di fattibilità, né i valori illuminotecnici prescritti, ma eventualmente aumentarli se necessario.

4) _con riferimento ai contenuti dei Progetti definitivi indicati da pag. 29 a pag. 33 del Disciplinare di gara, si chiede, in riferimento ai computi metrici non estimativi, se sia possibile raggrupparli e rappresentarli in un unico allegato, comprensivo di tutti i dati richiesti per ciascun Capitolo. Inoltre, con riferimento alle planimetrie in allegato ai capitoli: 1-2-3, si chiede, se per ciascun capitolo si possano rappresentare tutte le informazioni inerenti agli impianti di pubblica illuminazione in un unico elaborato grafico.

RISPOSTA 4

Si conferma la possibilità di raggruppare i computi metrici non estimativi. Vanno invece prodotte distintamente le planimetrie previste ai capitoli 1-2-3.